

Codice A1709C

D.D. 23 agosto 2021, n. 731

Articolo 52 lettera a) della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili" di cui alla DGR n. 42-4516 del 29 dicembre 2016 - Bando n. 3/2019. Approvazione progetto Pozzo 2264 Tetti sotto (CNP15516) del Consorzio BALCONERA DELLE MONACHE, in Comune di CARAMAGNA PIEMONTE (CN) , e concessione contributo per euro 24.000,00. Beneficiario: Co



ATTO DD 731/A1709C/2021

DEL 23/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Articolo 52 lettera a) della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili” di cui alla DGR n. 42-4516 del 29 dicembre 2016 – Bando n. 3/2019. Approvazione progetto Pozzo 2264 Tetti sotto (CNP15516) del Consorzio BALCONERA DELLE MONACHE, in Comune di CARAMAGNA PIEMONTE (CN) , e concessione contributo per euro 24.000,00. Beneficiario: Consorzio IRRIGUO DI SECONDO GRADO DELLA PIANURA CUNEESE-TORINESE. - Cod. NEMBO: 18010017764.

Visto l’art. 52 della Legge regionale 9 agosto 1999, N. 21 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione” e successive modifiche ed integrazioni che prevede la possibilità di concedere contributi fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

vista la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” che all’articolo 1, comma q, si pone l’obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

premesso che, ai sensi dell’articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, nelle more dell’approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi rimarrà in vigore la L.R. 21/1999;

vista la D.G.R n. 40-3620 del 11/07/2016 “*Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi*

irrigui e proposta al Consiglio Regionale di modificazioni del Piano regionale di tutela delle acque del 2007”;

vista la D.C.R n. 163-30468 del 20/09/2016 *“Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e modificazioni nel piano regionale di tutela delle acque del 2007”* la quale, al fine di permettere l’adeguamento strutturale dei pozzi che miscelano le falde superficiali con quelle profonde, prorogando la scadenza dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2021, ha approvato la modifica all’articolo 37 del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

vista la D.G.R. n 42-4516 del 29/12/2016 *“Definizione dei criteri per l’attivazione di bandi di finanziamento per il ricondizionamento o la sostituzione di pozzi irrigui consortili ai sensi dell’art. 52 lettera a), della L.R. 9 agosto 1999, n. 21.”* ;

vista la D.D. n. 1219 del 24/12/2019 *“Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 art. 52 “Approvazione del bando di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento per il Ricondizionamento o sostituzione di pozzi irrigui consortili. Bando n. 3/2019”;*

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Infrastrutture” al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi della L.r. 21/1999;

vista la domanda presentata dal CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO DELLA PIANURA CUNEESE-TORINESE in data 15/06/2020 sul sistema informativo;

vista la D.D. n. 923 del 18/12/2020 *“Interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili di cui alla DGR n. 42-4516 del 29 dicembre 2016 – Bando n. 3/2019. Approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione contributi”*, integrata con D.D. n. 357 del 26/04/2021 che assegna al CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO DELLA PIANURA CUNEESE-TORINESE un contributo pari ad euro 24.000,00;

viste le comunicazioni del 19/04/2021 prot. N 90459-SIAP e 2 successive integrazioni, con le quali il CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO DELLA PIANURA CUNEESE-TORINESE ha inviato la documentazione progettuale prevista al punto 14 del bando in oggetto per un importo progettuale per lavori pari a € 50.325,00 o.f.i.;

tenuto conto delle risultanze del Verbale di istruttoria n. prot. 182730-SIAP del 12/08/2020, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con il quale si attesta la sussistenza dei requisiti per l’approvazione del progetto Pozzo 2264 Tetti sotto del Consorzio BALCONERA DELLE MONACHE, in Comune di CARAMAGNA PIEMONTE, da eseguire nell’ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 1219 del 24/12/2019 per un contributo pari ad euro 24.000,00;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;*

dato atto che la concessione del contributo è stata disposta con D.D. n. 923 del 18/12/2020 e pertanto ai fini dell’efficacia del presente provvedimento è stata pubblicata la sopra citata D.D. n. 923 del 18/12/2020 ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”;

visto l’art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;

tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all'art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, nella quale dal paragrafo 199 al paragrafo 228 si danno indicazione in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture:

- Paragrafo 203: “il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis”,
- Paragrafo 205: “se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”,
- Paragrafo 211: “.... l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”;

poiché gli interventi oggetto del presente provvedimento:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”;

preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Advocatura” della Regione Piemonte prot. 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova applicazione, nei loro riguardi, l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2014, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", con la quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento a partire dal ricevimento della documentazione progettuale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 14 giugno 2021 , n. 1- 3361;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 21/1999 e Legge Regionale 1/2019

- articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001
- articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008
- legge n. 241/1990
- legge regionale n. 14/2014

determina

- di approvare il progetto dei lavori di ricondizionamento del Pozzo 2264 Tetti sotto (CNP15516), in Comune di CARAMAGNA PIEMONTE (CN), previsti dal CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO DELLA PIANURA CUNEESE-TORINESE, da eseguire nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 1219 del 24/12/2019, per un contributo complessivo pari ad euro 24.000,00 come da prospetto di seguito riportato:

Spesa ammissibile totale	€	50.325,00
Totale spesa ammessa a contributo pozzo	€	40.000,00
Totale spesa ammessa a contributo condotte	€	0,00
Importo contributo pozzo (60% spesa ammessa)	€	24.000,00
Importo contributo condotte (60% spesa ammessa)	€	0,00
IMPORTO contributo Acconto (60% spesa ammessa (fino ad un massimo di 40.000 euro per pozzo, 20.000 euro per condotte))	€	24.000,00

e di riconoscere al CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO DELLA PIANURA CUNEESE-TORINESE, C.F 95018540047 per le finalità previste dal bando in oggetto, un contributo in conto capitale di € 24.000,00;

- di prevedere che l'erogazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- al fine di poter attivare il procedimento relativo alla liquidazione del contributo di cui al punto 15 dello stesso bando, il Beneficiario dovrà rispettare gli impegni previsti al punto 7 del bando n. 3/2019; con delibera del consiglio di amministrazione o altro atto simile, il beneficiario dovrà formalizzare l'impegno a "mantenere la destinazione agricola, la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 10 anni";
- Gli interventi sono conclusi e rendicontati al settore regionale competente entro 365 giorni dalla determinazione dirigenziale di approvazione del progetto (punto 6.7 del bando);
- eventuali proroghe ai suddetti termini dovranno essere preventivamente richieste al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ed autorizzate con comunicazione del dirigente del Settore, secondo le modalità stabilite al punto 19 del bando n.

3/2019;

- siano stati acquisiti i provvedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'opera ai sensi della normativa vigente;
- le opere eseguite dovranno essere conformi agli atti approvati, nell'osservanza delle vigenti leggi e alle specifiche disposizioni;
- l'Amministrazione regionale dovrà essere tenuta sollevata e indenne da qualsiasi molestia a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere finanziate;
- i lavori eseguiti dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;
- le opere provvisoriale e in ogni caso quelle non visionabili a lavori ultimati sono finanziabili solo se, congiuntamente alla contabilità finale, verrà presentata idonea documentazione fotografica che ne attesti l'avvenuta realizzazione;

- di rinviare a quanto disposto dal bando n. 3/2019 approvato con D.D. n. 1219 del 24/12/2019 per quanto attiene a realizzazione lavori, approvazione eventuali varianti e saldo del contributo;

- di stabilire nel caso di inosservanza di alcune o di tutte le prescrizioni citate sarà possibile procedere alla revoca del contributo concesso.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, non sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente in quanto i dati sono già stati pubblicati con la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 17/03/2020;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino